N. **6389-6386-6443-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

(Relatore: **ORLANDO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 6389, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CREMA, BOSELLI, ALBERTINI, CEREMIGNA, SERGIO FUMAGALLI, VILLETTI, PARENTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito « Tangentopoli »

Presentata il 28 settembre 1999

NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 6386 e 6443 si vedano i relativi stampati.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 6386, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISANU, FRATTINI, BIONDI, VITO, PRESTIGIACOMO, ALESSANDRO RUBINO, TARDITI, BECCHETTI, BERTUCCI, DONATO BRUNO, COSENTINO, DI LUCA, FRAU, LEONE, MISURACA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti

Presentata il 28 settembre 1999

n. 6443, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODA, MUSSI, FOLENA, BOVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti

Presentata il 12 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Recenti sviluppi del dialogo tra i partiti della maggioranza, tra questi e i partiti dell'opposizione, tra il Governo e i partiti che lo sostengono, hanno consentito di disincagliare l'inchiesta parlamentare sui rapporti illeciti fra sistema politico e sistema economico-finanziario e sul finanziamento illecito dei partiti. La Commissione parlamentare d'inchiesta su Tangentopoli, come viene definita con espressione giornalistica, fu proposta fin dall'inizio di questa XIII Legislatura, da gruppi della maggioranza e dell'opposizione, con finalità dichiarate e sottintese e in parte diverse e divergenti: ricorderò le proposte Pecoraro Scanio (Verdi) del 1996, Mammola (Forza Italia), Gasparri (Alleanza nazionale), Pisanu-Frattini (Forza Italia), Giovanardi (Ccd), Soda (Ds), Crema (Socialisti democratici).

Il testo che la nostra Commissione preparò per l'Aula nel corso del 1998, tra le spinte e le controspinte del rapporto politico fra maggioranza e opposizione, dopo aver navigato anche in quest'Aula in continuo affanno, si incagliò nel voto di reiezione espresso dai colleghi il 3 novembre 1998. Fra i voti contrari, vi fu anche quello di chi scrive.

Dieci mesi dopo, decorso il termine regolamentare, il gruppo di Forza Italia (primi firmatari sempre i deputati Pisanu e Frattini) depositò il 28 settembre 1999 una proposta di Commissione bicamerale di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti (A.C. 6386); e una proposta identica di Commissione monocamerale, da istituire presso la Camera dei deputati, sempre ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione (Doc. XXII, n. 61).

Lo stesso giorno 28 settembre i deputati socialisti Crema, Boselli ed altri presentavano una loro proposta per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta « sul fenomeno comunemente definito Tangentopoli » (A.C. 6389).

Infine, il 12 ottobre 1999, i deputati Soda, Mussi ed altri del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo proponevano una « Commissione parlamentare d'indagine sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti ».

L'Ufficio di Presidenza della Commissione, presieduto dal presidente, onorevole Cananzi, su legittima richiesta dell'opposizione decideva di avviare immediatamente l'esame delle proposte, ed il presidente mi designò relatore. La mia relazione fu svolta il 20 ottobre, dopo solo tre settimane dalla presentazione delle prime proposte. Essa si aprì con la mia riserva di formulare una valutazione definitiva solo al termine della discussione generale in Commissione, per non condizionarne in alcun modo lo svolgimento, pur non nascondendo la mia preferenza di fondo per una indagine di storici e di giuristi piuttosto che per una inchiesta di politici militanti in Parlamento.

Il 19 gennaio scorso, dopo i congressi dei socialisti democratici a Fiuggi e dei democratici di sinistra a Torino, l'esame del provvedimento in Commissione, rimasto bloccato alla ricordata discussione generale del 20 ottobre, ha ripreso a camminare. Ho proposto di scegliere l'atto Camera 6389 (Crema ed altri) come testo base per l'ulteriore seguito dell'esame: proposta approvata a stragrande maggioranza dalla Commissione, coi soli voti contrari delle colleghe Moroni, comunista, e Nardini, Rifondazione comunista, entrambe contrarie all'istituzione di una Commissione d'inchiesta comunque modulata; e con l'astensione dell'onorevole Urbani (Forza Italia).

L'esame degli emendamenti in Commissione è terminato la sera del 20 gennaio, con la collaborazione attiva di tutti i gruppi politici; e ne è venuto fuori un testo — appunto quello che sottoponiamo al-

l'esame dell'Aula – che a me sembra integrare il testo Crema senza alterarlo: anche se, a riguardo, giudice migliore di me potrà essere il collega Crema. Qui, prima di procedere oltre nella mia esposizione, desidero ringraziare il collega Crema per la sua disponibilità al dialogo sugli emendamenti; i colleghi tutti che, senza guerre di religione, si sono spesi con intelligenza costruttiva specie nell'evitare espressioni tecnicamente errate e politicamente ad alto rischio; e soprattutto ringraziare la presidente Jervolino che, nuovamente presidente della nostra Commissione, dopo il passaggio dell'onorevole Cananzi a incarico di governo, mi ha voluto confermare nell'incarico di relatore, che io le avevo rimesso.

Abbiamo voluto dare, fin dal titolo, il messaggio rassicurante che la Commissione non darà luogo né a un'inchiesta del potere legislativo sull'esercizio della giurisdizione, né a una riapertura e un'apertura di fascicoli personali; ma farà un tentativo organico di capire la genesi della corruzione in Italia, e perché essa sia diventata sistemica, coinvolgendo tanto il sistema politico quanto quello delle imprese e del mondo finanziario, come è apparso chiaro anche ma non solo dall'illecito finanziamento dei partiti.

Perciò il titolo di questa proposta di legge è « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti ».

Il fatto che la parola « sistema » ricorra due volte nel titolo, una volta con riferimento alla politica, un'altra con riferimento all'economia e alla finanza, può far pensare che si voglia dare per scontato che le naturali interrelazioni fra i due sistemi abbiano potuto dar luogo a innaturali promiscuità dell'uno e dell'altro in un'unica morale negativa. Noi non dobbiamo dar nulla per scontato, perché le certezze (e pur sempre relative) si acquisiscono solo *a posteriori,* ma sta di fatto che mai un sistema politico, intendendo per tale un sistema di partiti e anche di regole che li muovono, a cominciare dalle regole elettorali, era stato travolto (com'è invece accaduto con Tangentopoli) nei 140 anni di storia italiana unitaria, né viene travolto oggi in altri Paesi democratici, scossi al pari del nostro da fenomeni di corruzione politica.

Mi permetto di ricordare che il Regno d'Italia, e marginalmente anche il regime fascista, furono scossi da episodi anche gravi di malavita politica e imprenditoriale: dalla regìa dei tabacchi alla siderurgia, alle corazzate di latta, alle ferrovie, dalla Banca Romana, alle forniture militari nella grande guerra. Allo scoppio di Tangentopoli, feci dedicare dieci pagine del mio giornale agli scandali nella storia d'Italia, tirandomi addosso le ire di non pochi lettori, a quel tempo assai forcaioli, che temevano si volesse così attenuare la responsabilità degli inquisiti di Mani Pulite, riconducendola a un costume italiano permanente.

La lezione che, invece, si ricava da quelle memorie (che la Camera e il Senato rinverdiscono, del resto, con le loro pubblicazioni sulle passate inchieste parlamentari) è questa: che gli antichi scandali riguardarono persone, o anche gruppi sociali, e perfino parti emergenti di alcuni ceti, ma non costituirono mai sistema. E perciò i partiti persero qualche elezione, i governi caddero, ma il quadro istituzionale non fu travolto. Lo Stato liberale nel 1922 e lo Stato fascista nel 1943 non caddero per scandali, mentre per scandali è caduta la prima Repubblica italiana.

La stessa convinzione si ricava dagli scandali che oggi scuotono grandi democrazie amiche, Francia, Germania, Israele. Anche lì, e senza che alcuno parli di capri espiatori, cadono o sono a rischio di cadere molti fiori all'occhiello di quelle democrazie: negli ultimi tre mesi – dallo scorso novembre ad oggi – è stato bruciato in Francia il mito di Dominique Strauss-Kahn, superministro dell'Economia di Jospin, già proiettato alla conquista del municipio di Parigi l'anno prossimo e poi dell'Eliseo. Prima c'erano stati gli scandali dell'età mitterandiana, il suicidio del primo ministro Pierre Bérégovoy accusato in parte calunniosamente di corruzione; le

dimissioni del presidente del Consiglio costituzionale Roland Dumas; il passaggio di Bernard Tapie dal governo al penitenziario per bancarotta; eccetera. In Germania sta bruciando il mito di Kohl, e il presidente del suo partito Schäuble chiede scusa alla nazione, mentre il tesoriere del gruppo parlamentare si suicida, e il ministro degli Esteri, il verde Fischer, che loda l'italiana Mani Pulite, dice che tuttavia la democrazia tedesca « non è in pericolo, perché, se si indaga e si dice la verità fino in fondo, alla fine la democrazia può giovarsene » (vedi *la Repubblica* del 21 gennaio).

Così come potrà giovarsene, e concludo questa uscita dai confini nazionali, la democrazia di Israele, dove indagato per fondi neri è lo stesso presidente della Repubblica, Ezer Weizman; mentre era già nel mirino il capo del governo Barak, per finanziamenti alla sua campagna elettorale; e da qualche giorno la polemica sfiora perfino il premio Nobel Peres.

Ma tutti questi casi non riescono a configurare, ripeto, un sistema generalizzato di corruzione della politica e dell'economia francese, tedesca, israeliana. E gli uomini che ne sono travolti non negano le loro responsabilità, ma anzi le ammettono, lasciano gli incarichi pubblici, salvano così i loro partiti dalla condanna popolare e i loro sistemi democratici dalla disaffezione dei cittadini.

La Commissione affari costituzionali spera che con questa legge si possano individuare i fattori genetici e quindi i caratteri sistemici e non episodici della corruzione italiana; e i modi per evitare che quei fattori e quei caratteri permangano.

Compiti che, come è evidente, non potevano né possono essere devoluti all'autorità giudiziaria, che deve solo reprimere gli illeciti quando ne viene a conoscenza e condannarli.

Per un lungo periodo, quei compiti sono stati di fatto devoluti a magistrati e giudici, così aggiungendo alle macerie del rapporto politica-economica le macerie del rapporto esecutivo-legislativo-giudiziario. Troppo tardi la politica s'è ricordata che senza iniziativa politica non si esce dalle macerie e non si costruisce la seconda Repubblica.

Ora la Commissione d'inchiesta, come dice l'articolo 1, ha il compito di accertare causa, caratteri, forme ed estensione del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza estera; episodi di falso in comunicazioni sociali, corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese a partire dal 1974, anno di nascita della legge sul finanziamento pubblico dei partiti; cause del fenomeno degli illeciti arricchimenti connessi al rapporto fra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario; ragioni di eventuali incompletezze o lacune nell'azione dei magistrati e degli organi ausiliari; eventuali lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori o concessione di servizi; esistenze, contenuto e veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti e indicazione del grado di rispettivo indebitamento.

Sempre l'articolo 1 assegna alla Commissione il compito di formulare proposte per impedire il riprodursi degli illeciti rapporti tra politica ed economia nonché del finanziamento illecito dei partiti.

È un'ambizione eccessiva ? Può anche succedere che, come dice l'onorevole Martinazzoli, la Commissione d'inchiesta possa comportarsi come l'acqua a Venezia, che una volta diventa alta, un'altra si ritira, e sempre la situazione resta com'era. Vorrei dire al brillante onorevole Martinazzoli che tutto dipenderà dagli uomini del suo ceto, il ceto politico, che il presidente Violante e il presidente Mancino sceglieranno (venti deputati e venti senatori più un presidente) per dare vita alla Commissione. Dipenderà da loro saper gestire, in tempo breve e su spazi vasti, i poteri che riceveranno dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, nonché saper conseguire gli obiettivi dell'inchiesta muovendosi fra i paletti che questa legge pone loro, e non può non porre.

Troverete tutto questo nell'articolo 4. La Commissione – v'è scritto – procederà coi poteri e le limitazione dell'autorità giudiziaria. Rispetterà le norme del segreto d'ufficio, professionale e bancario. Potrà

chiedere, anche in deroga al divieto dell'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso ovvero a indagini e a inchieste parlamentari. A tali richieste l'autorità giudiziaria potrà opporre il segreto istruttorio. A sua volta, la Commissione potrà opporre il segreto funzionale all'autorità giudiziaria, sempre motivamente. La Commissione individua gli atti che non possono essere divulgati. Le sue indagini non possono interferire con i procedimenti penali in corso né sindacare atti della magistratura nell'accertamento di responsabilità personali.

I membri della Commissione, i funzionari e il personale sono obbligati al segreto; ogni violazione è punita ai sensi del codice penale. Le sedute sono pubbliche, salvo diversa disposizione. In proposito, spero possa apparire più chiaro il modo in cui saranno conciliate pubblicità e segretezza.

La Commissione, che avrà un Ufficio di presidenza, lavorerà sulla base di un regolamento interno. In ogni caso i suoi lavori dovranno essere conclusi con la presentazione di una relazione al Parlamento entro e non oltre il 31 dicembre 2000. Potranno essere presentate anche relazioni di minoranza. Quanto agli atti allegati, resteranno coperti da segreto quelli attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Il termine per la conclusione dei lavori entro il prossimo 31 dicembre può apparire troppo ravvicinato in rapporto alla ricordata complessità della materia. In effetti, si tratta, se la Camera e il Senato approveranno rapidamente questa legge, di otto mesi di lavoro, compresi quelli estivi, e di due mesi per la relazione. Non è molto. Ma anche i colleghi che avevano proposto il termine di un anno, hanno convenuto con l'impossibilità di sovrapporre la fase conclusiva dell'inchiesta all'inizio e allo svolgimento della campagna per le elezioni politiche del 2001.

E qui si ripropone il problema che già il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga aveva posto in un messaggio del 1991 alle Camere, circa la coincidenza fra l'inchiesta parlamentare e la fase conclusiva della legislatura. Il Capo dello Stato configurava il paradosso di un Parlamento che, in caso di deliberazione di una inchiesta parlamentare, si sarebbe tuttavia visto privato del diritto « di poter svolgere, con pienezza di poteri, una documentata e avvertita discussione, in esito alla quale adottare eventuali provvedimenti ».

Eguale timore di sovrapposizione ad altre scadenze costituzionali indusse nel 1998 i gruppi di questa Camera e concordare i famosi « paletti » per arrivare all'istituzione (che comunque poi non ci fu, come ho già ricordato) della Commissione d'inchiesta su Tangentopoli: e cioè che essa non potesse cominciare i suoi lavori prima dell'elezione del nuovo Capo dello Stato e quindi del referendum elettorale e delle elezioni amministrative ed europee, ingorgo di scadenze che si susseguirono tra l'aprile e il giugno 1999.

Ma l'apposizione di paletti, quelli di ieri per le ricordate scadenze del 1999 e quelli di oggi per le previste elezioni del 2001, non risolve la problematica dell'istituzione della Commissione d'inchiesta, a suo tempo interamente richiamata nel messaggio di Cossiga e che qui conviene ricordare brevemente. L'inchiesta opera in campi delicati per persone, associazioni, istituzioni. Essa veniva definita dal Capo dello Stato incapace di offrire « certezza del diritto », fondamento dello Stato liberale di diritto. Perciò chiedeva al Parlamento l'approvazione di una legge costituzionale per fissare contenuti e limiti dei poteri che competono alle Commissioni d'inchiesta: la cui attività oggi « non è presidiata nei confronti dei terzi da quel sistema di garanzie che è invece apprestato per l'esercizio della giurisdizione ». Sicché l'attività parlamentare d'inchiesta « non dovrebbe mai essere esercitata in modo tale da interferire di fatto, anche solo per "suggestioni", con l'attività inquirente dell'autorità giudiziaria, esponendo questa ad essere infruttuosa, "condizionata" o anche solo ad apparir tale ».

Forse era anche tenendo conto di queste preoccupazioni che la proposta Soda-Mussi, da me richiamata all'inizio, optava

per una Commissione parlamentare di indagine, cioè di studi, senza i poteri dei magistrati, ma con quelli, non meno incisivi degli studiosi di politica, storia, diritto, economia. La decisione politica di andare, invece, a una Commissione d'inchiesta con poteri della magistratura ha reso improponibile la proposta Soda come testo base per l'Aula. Per ragioni opposte, e cioè per l'eccessiva dilatazione dell'inchiesta alla sfera personale e per l'altrettanto eccessivo riparo offerto invece alla sfera economico-finanziaria, è parso improponibile come testo base quello degli onorevoli Pisanu, Frattini ed altri. Ma i contenuti più vitali sia della proposta Soda-Mussi che di quella Pisanu-Frattini mi sembra siano stati recepiti tutti, attraverso gli emendamenti, nel testo Crema, dando vita all'articolato che è ora al nostro esame.

L'auspicio del relatore è che questa legge, per la sua sostanziale moderazione che di per se stessa è una prima difesa nei confronti di ipotizzabili strumentalizzazioni, venga approvata dal Parlamento; e che la Commissione che ne nascerà operi non nel tentativo di assolvere i fatti storici di Tangentopoli dagli aspetti criminosi già perseguiti dalla magistratura o da essa non ancora perseguiti; ma per ribadire semmai, attraverso l'indagine sul DNA della corruzione, che non bastano i meriti verso la democrazia ad assolvere un sistema politico, ma che occorre modificare quel DNA proprio per tenere la democrazia al riparo da cadute e ricadute in serie, che la porterebbero alla fine. È la lezione che ci stanno dando in questi giorni paesi traumatizzati dalla caduta di alcuni loro miti, caduta che non si nasconde dietro il « *peccavimus omnes* », e che rispetta lo stile che è proprio dei grandi Paesi.

Federico ORLANDO, *Relatore*.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 6389	TESTO DELLA COMMISSIONE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito « Tangentopoli ».	**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito « Tangentopoli ».	1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno **degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti.**
2. La Commissione ha il compito di accertare:	2. *Identico:*
a) le cause e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti nonché gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese;	*a)* le cause, i **caratteri, le forme** e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti **anche di provenienza estera,** nonché gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese, **a far tempo dal 1974;**
b) gli eventuali ingiustificati e illeciti arricchimenti di persone fisiche o giuridiche ovvero di gruppi di persone in relazione alle loro funzioni pubbliche o politiche;	*b)* **le cause che hanno portato al fenomeno di** illeciti arricchimenti **connessi al rapporto fra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario;**
c) i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere gli illeciti prima del 1992;	*c)* **le ragioni che hanno determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;**
d) se si sono verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi;	*d) identica;*
***e)* l'eventuale permanere, nonostante l'azione di repressione della magistratura, di episodi di reiterazione dei reati di cui al presente comma.**	*soppressa;*
	***e)* l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con l'indicazione del grado di rispettivo indebitamento.**

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di suggerire proposte al fine di impedire che il fenomeno in questione si possa ripetere.	3. La Commissione ha, inoltre, il compito di **formulare** proposte al fine di impedire **il riprodursi del** fenomeno **degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti.**
ART. 2.	ART. 2.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.	*Identico.*
	2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano svolto indagini o che siano stati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.
2. La Commissione elegge al proprio interno **il presidente**, due vicepresidenti e due segretari.	**3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa.** La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
3. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.	**4.** *Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione del presidente.	1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione **dell'ufficio di presidenza.**
ART. 4.	ART. 4.
1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.	1. *Identico.*

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze di segreto istruttorio.

4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

8. *Identico.*

ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.

ART. 5.

Identico.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro **otto** mesi dal suo insediamento.

2. Entro **il 31 dicembre 2000** la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8.

Identico.

DDL13-6389A
Lire 500